

*Avv. Maria Annunziata  
Avv. Pasquale Annunziata  
Piazza Sant'Agostino 29 – Salerno - 84121*

### **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA CAUTELARE TAR LAZIO - ROMA SEZIONE PRIMA QUATER, N. 8230/2019, PUBBLICATA IL 17.12.2019, CHE HA DISPOSTO LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL SITO DELLA POLIZIA DI STATO DI UN SUNTO DEL RICORSO, DEGLI ESTREMI DELL'ORDINANZA AUTORIZZATORIA DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, NONCHE' DELL'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI COME INDIVIDUATI.**

\*\*\*      \*\*\*

#### **1. SUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE**

Con ricorso N. 9921/2019 il Sig. Andrea Pagano, nato il 18.07.1990 a Nocera Inferiore (SA) (C.F.: PGNNDR90L18F912N), residente in Pagani (SA) alla via Antonio Esposito Ferraioli n. 282, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata (C.F.: NNNMRA62C47I019R) e Pasquale Annunziata (C.F. NNNPQL83L19F912J) con i quali elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza Sant'Agostino, n. 29, n. fax 089/255011, indirizzo pec: avv.maria.annunziata@pec.ordineforense.salerno.it, ricorreva contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione e adozione di idonee misure monocratiche ex art. 56 c.p.a.:

**a)** dell'elenco, datato 16 luglio 2019 (pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)), dei “soggetti idonei” da convocare per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai fini dell'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato nel quale il ricorrente – malgrado in possesso di un punteggio pari a 8.250 - non è stato inserito perché ritenuto non in possesso del requisito dell'età;

**b)** del decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 (e dei relativi allegati), con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti (tra i quali il ricorrente) ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi, inseriti nella graduatoria degli idonei al concorso, nella parte in cui ha stabilito che “detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età ... prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e ss. mm.”;

**c)** dell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 nella parte in cui non è stato incluso il ricorrente, per la mancanza del 2 requisito di età prescritto e dell'allegato n. 2 nella parte in cui il ricorrente è stato sottoposto a nuove verifiche dei requisiti;

**d)** ove e per quanto possa occorrere del decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati nella parte in cui ha stabilito – con riferimento ai soggetti compresi nella fascia 9,50 – 8, 875 decimi– la verifica del possesso del requisito dell'età anagrafica;

**e)** ove e per quanto possa occorrere, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 nella parte in cui (punto b) ha limitato le

assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”;

f) ove e per quanto possa occorrere dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 335/1982, come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, ha fissato in ventisei anni il limite massimo per la partecipazione ai concorsi della Polizia di Stato;

g) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nella parte in cui limita il diritto del ricorrente alla partecipazione alle prove attitudinali ai fini dell'assunzione;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente:

a) al riconoscimento dello status di “idoneo” al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40 alla stregua dei requisiti all'epoca richiesti e posseduti, nonché del superamento della prova scritta (alla stregua della graduatoria approvata in data 27.10.2017, rispetto alla quale non possono essere oggi richiesti requisiti anagrafici diversi e/o ulteriori);

b) ad essere ammesso alle prove attitudinali a prescindere dalla verifica dell'età anagrafica, attualmente posseduta;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di convocazione alla successiva prova del suddetto concorso pubblico;

nonché – ove occorra e comunque in via subordinata– al pagamento del danno subito e subendo e per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. n. 12 del 11.02.2019, ove interpretato nel senso ritenuto congruo dall'amministrazione resistente.

Si premetteva in fatto che: il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito **con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40.**

L'art. 4 del bando di concorso approvato con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, **tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ha richiesto “l'aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto il trentesimo anno di età”.** Tanto in linea con l'art. 6 del D.P.R. 335/82, nella formulazione all'epoca vigente.

**Il ricorrente, all'epoca ventisettenne, ha partecipato al predetto bando (istanza n. 701069) e, in possesso dei requisiti richiesti (tra cui quelli anagrafici), ha superato la prova scritta con un punteggio pari a 8,250 ed è stato quindi inserito nella relativa graduatoria al posto n. 17323** (cfr. decreto n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017).

A seguito delle prime assunzioni all'epoca previste, in considerazione dell'esigenza di assumere ulteriori allievi agenti, con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 è stato stabilito di procedere all'assunzione di ulteriori unità ed è stato avviato il relativo procedimento.

L'Amministrazione, **con il menzionato decreto, ha previsto il reclutamento dei soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi**, tra i quali non era ricompreso il ricorrente per avere lo stesso un punteggio inferiore.

Successivamente, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, (pubblicato nella GURI del **16 luglio 2019, con valore di notifica**) il Capo della Polizia ha ritenuto **“necessario, alla luce degli accertamenti sinora espletati, procedere alla convocazione... di un'ulteriore aliquota di**

*aspiranti, al fine di assicurare la copertura dei 1851 posti previsti” ed ha, pertanto, stabilito che “tale aliquota di aspiranti da convocare è individuabile in coloro che hanno riportato un voto compreso tra 8,750 – 8,250 decimi, nella graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, purchè detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell’età e del titolo di studio prescritti dall’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni”.*

Al menzionato decreto sono stati allegati 3 tabelle:

- **nell’allegato n. 1** sono stati inseriti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di età e titolo di studi e **convocati nei giorni dal 17/06 al 31/07 2019** per gli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale;
- **nell’allegato n. 2** sono stati inseriti i soggetti sottoposti a verifica dei requisiti richiesti, attinenti all’età ed al titolo di studi;
- **nell’allegato n. 3** sono stati inseriti i soggetti esclusi, senza necessità di verifica, per mancanza dei requisiti richiesti.

E’ stato altresì precisato che:

- *“All’esito della verifica...gli aspiranti all’assunzione di cui all’allegato 2 saranno convocati agli accertamenti ... in base all’elenco che sarà pubblicato sul sito web istituzionale...con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana...del 7 giugno 2019. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati”.*

Il ricorrente è stato inserito nell’allegato 2 (ID candidato 701069 - numero progr. 2724), tra i “soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l’apposita verifica dei requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”.

All’esito delle verifiche, constatata la sussistenza del requisito attinente anche all’ulteriore titolo di studio richiesto, ma la presunta **mancanza del requisito anagrafico (attualmente il ricorrente ha 29 anni e all’epoca della partecipazione 27 anni), non è stato inserito nell’elenco degli ammessi, pubblicato in data 16 luglio 2019, perché non in possesso del requisito dell’età.**

Tanto premesso, gli atti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI**

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001; artt. 2 e 3 della L. 241/1990) – Illegittimità Costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis del D.L. 135/2018, convertito in L. n. 12 /2019, per contrasto con gli artt. artt. 3, 51 e 97 Cost. e per violazione del principio di irretroattività della legge; VIOLAZIONE del bando di concorso approvato con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40; Violazione dei principi generali concernenti l’efficacia, l’efficienza, e l’economicità dell’azione amministrativa; Violazione dei principi della par condicio, del legittimo affidamento e del *favor admissionis* - **ECCESSO DI POTERE (Illogicità manifesta – arbitrarietà – irragionevolezza - perplessità – difetto istruttorio – contraddittorietà – disparità di trattamento).****

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inteso applicare alla fattispecie, illegittimamente e comunque in maniera inappropriata, l’art.1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con il quale è stato modificato l’art. 6, comma 1, lett. b) del DPR n. 335/1982.

La menzionata disposizione, modificando i limiti di età precedentemente previsti, ha stabilito che *“L’assunzione degli agenti di polizia avviene mediante concorso, al quale possono accedere i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: ...b) età non superiore a ventisei anni...”.*

E’ evidente che la disposizione si riferisce ai requisiti da possedere **per i nuovi concorsi** e non certamente a coloro che, avendo già partecipato a precedenti concorsi (in vigenza di una

disposizione che prevedeva come limite massimo di età, 30 anni) ed essendo risultati idonei, usufruiscono di un mero scorrimento della relativa graduatoria.

Tanto anche in ragione del fatto che il D. Lgs. N. 95/2017 è entrato in vigore in data successiva alla pubblicazione del bando di concorso al quale ha partecipato il ricorrente; peraltro della inapplicabilità dello stesso al caso di specie ne dà atto la stessa amministrazione che ha ritenuto ammissibile la domanda presentata dal ricorrente (all'epoca già ventisettenne), inserendolo nella graduatoria degli idonei.

La menzionata graduatoria alla quale oggi accede il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha individuato soggetti già selezionati e ritenuti idonei, anche sulla base dei requisiti posseduti (tra i quali l'età).

Peraltro, la *lex specialis* del concorso (decreto n. 333-B/12D.2.17/6686), all'art. 4, comma 1, lett. d), ha espressamente indicato – quale limite di età ai fini della partecipazione – **“non aver compiuto 30 anni di età”** (**“requisito da possedere alla data di presentazione della domanda), in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 lett. b) D.P.R. 335/82, all'epoca vigente.**

**E oggi la *lex specialis* non può subire modifiche implicite o peggio essere illegittimamente stravolta.**

**Il Decreto n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019 con il quale il Capo della Polizia – pur disponendo correttamente lo scorrimento della graduatoria nei confronti dei soggetti “idonei”, titolari di un voto compreso nella fascia tra 8,750 – 8, 250 decimi, tra cui il ricorrente – ha però illegittimamente richiesto che “detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e ss.mm.”.**

In altri termini, l'Amministrazione ha illegittimamente stravolto le regole concorsuali, “modificando” addirittura i requisiti di accesso ad un concorso già espletato ed introducendo **nuovi e più stringenti requisiti** di età e di studio.

E', pertanto, evidente, che nella fattispecie, lo si ribadisce, il ricorrente al momento della partecipazione al concorso era in possesso del requisito anagrafico previsto e richiesto dall'art. 6, comma 1 lett. b), nella sua precedente formulazione e, pertanto, alcuna valenza ai fini dell'assunzione può avere la disposizione sopravvenuta che ha ridotto il limite di età.

**II) I provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi se si tiene conto che l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno n. 103 del 13.07.2018 ha stabilito che “La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”.**

Dalla lettura della disposizione richiamata emerge chiaramente che – in mancanza di disposizioni transitorie e/o regolatrici di situazioni pregresse - la riduzione a 26 anni, quale limite di età, si applica esclusivamente ai fini della **partecipazione ai (nuovi) concorsi pubblici e non certamente a quelli già espletati.**

**III) I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per carenza assoluta di motivazione tenuto conto che, dalla lettura degli stessi, non è dato comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare di fatto i requisiti di partecipazione previsti dalla *lex specialis* regolatrice del concorso già espletato, rispetto ai quali aveva assunto un chiaro autovincolo.**

Né è dato evincere, dalla lettura di elenchi contenenti solo i numeri identificativi delle domande, a quale momento della procedura l'amministrazione intende rapportare i sopraggiunti limiti di età richiesti.

A parte tutto, la carenza assoluta di motivazione incide anche sulla mancata indicazione delle ragioni che avrebbero indotto l'amministrazione a **rivalutare** i requisiti posseduti dal ricorrente

e dagli altri soggetti ritenuti **già idonei**, anziché procedere al mero scorrimento della graduatoria rispetto a situazioni già consolidate.

A tanto si aggiunga che, anche in violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90, l'Amministrazione ha omesso di comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento teso di fatto alla sua illegittima estromissione dalla graduatoria.

Il vizio non è solo formale tenuto conto che, sulla base dei principi generali concernenti l'affidamento e la salvaguardia dei diritti quesiti, il ricorrente – presente nella graduatoria degli idonei – non ha potuto partecipare al procedimento, conclusosi con la sua estromissione, né conoscere tempestivamente

le ragioni poste a base di un'autotutela implicita.

## **II) SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, COMMA 2-bis, lett. b) DEL D.L. 14/12/2018 N. 135, CONVERTITO IN L. n. 12/2019.**

La disposizione richiamata in rubrica, ove intesa come applicabile al caso di specie, è palesemente incostituzionale tenuto conto che la stessa – disponendo l'applicazione retroattiva di disposizioni sopravvenute a vicende giuridiche consolidate – ha di fatto modificato il requisito dell'età precedentemente richiesto dal bando di concorso, danneggiando il ricorrente.

Sotto tale profilo, nel caso di specie, la disposizione – in contrasto con i noti principi del *tempus regit actum* – determinerebbe un aberrante effetto per cui -all'interno di una procedura concorsuale, bandita prima dell'entrata in vigore della norma, ormai consolidatasi in virtù di una graduatoria degli idonei ed in mancanza di specifici atti di autotutela - i nuovi requisiti introdotti oblitererebbero totalmente l'iter procedimentale precedentemente seguito, in uno alle posizioni di coloro, come il ricorrente, che erano stati ritenuti idonei, per il superamento della prova e per il possesso dei requisiti richiesti.

La menzionata disposizione, alla stregua delle modalità applicative che alla stessa si è inteso attribuire, viola i principi di "eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.) e "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 Cost.), a base di tutte le procedure concorsuali.

Il principio posto a base della irretroattività della legge esclude che una norma possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte stabilito che il "principio di irretroattività della legge" è derogabile solo quando ciò sia richiesto dal criterio di ragionevolezza, senza mai "incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti"; una norma retroattiva e non penale può essere dichiarata legittima se questa non viola il principio generale di ragionevolezza, disparità di trattamento ovvero l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento fondante lo Stato di diritto (art. 3), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico.

## **2. SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI**

Con motivi aggiunti al ricorso n. 9921/2019, il Sig. Andrea Pagano, chiedeva, poi, **l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – del decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13 agosto 2019 (e dei relativi allegati) con il quale è stato approvato l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2 bis, della legge n.11 Febbraio 2019, n. 12 per l'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito perché ritenuto non in possesso del requisito dell'età.**

Il provvedimento, pertanto, veniva ritenuto illegittimo per i seguenti

## MOTIVI

### I) VIZI PROPRI

**ELUSIONE DEL GIUDICATO INTER PARTES (ART. 21-SEPTIES DELLA L. 241/1990) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001; artt. 2 e 3 della L. 241/1990) — Illegittimità Costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis del D.L. 135/2018, convertito in L. n. 12 /2019, per contrasto con gli artt. artt. 3, 51 e 97 Cost. e per violazione del principio di irretroattività della legge; VIOLAZIONE del bando di concorso approvato con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40; Violazione dei principi generali concernenti l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa; Violazione dei principi della par condicio, del legittimo affidamento e del favor admissionis - ECCESSO DI POTERE (Illogicità manifesta – arbitrarietà – irragionevolezza - perplessità – difetto istruttorio – contraddittorietà – disparità di trattamento).**

Il decreto del Ministero dell'Interno, Capo di Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 è illegittimo posto che lo stesso fonda le proprie determinazioni sugli illegittimi provvedimenti assunti precedentemente dal Ministero dell'Interno, oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo.

È evidente, infatti, che il menzionato provvedimento, avente ad oggetto l'elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, è stato adottato sulla base delle precedenti illegittime determinazioni assunte dagli stessi organi ministeriali, in presunta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 bis, lettera c) della l. n. 12/2019.

La graduatoria, oggetto dei presenti motivi aggiunti, in particolare, è stata elaborata tenuto conto dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio che hanno positivamente superato le prove relative all'efficienza fisica e all'idoneità fisica, psichica e attitudinale, ai sensi della menzionata disposizione normativa.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che il Sig. Andrea Pagano – malgrado avesse conseguito alla prova scritta di esame del concorso pubblico un punteggio pari a 8,250 decimi – è stato escluso dalla lista dei “soggetti idonei” da convocare per l'accertamento dei menzionati requisiti.

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo (recte: nullo) poiché è stato adottato in elusione del decreto presidenziale n. 5086 del 27 luglio 2019, totalmente disatteso dal Ministero, con cui codesto Ecc.mo Collegio aveva disposto l'ammissione con riserva del Sig. Andrea Pagano all'espletamento delle prove attitudinali.

Per correttamente operare, i competenti organi ministeriali avrebbero dovuto ottemperare al menzionato decreto presidenziale n. 5086 del 27 luglio 2019 e convocare il Sig. Andrea Pagano per valutarne efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno, Capo di Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019.

Solo a seguito dell'ottemperanza il Ministero dell'Interno avrebbe potuto approvare l'elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, inserendovi con riserva anche lo stesso ricorrente, qualora lo stesso fosse stato ritenuto idoneo.

Sotto tale profilo rileva con evidenza la illegittimità del provvedimento impugnato, assunto peraltro in evidente elusione delle statuizioni contenute nel menzionato provvedimento giurisdizionale.

### II) VIZI DERIVATI

Il provvedimento impugnato è illegittimo anche in via derivata poiché recepisce e consolida le illegittime determinazioni contenute nei decreti del Ministero dell'Interno, Capo di Polizia –

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nn. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019.

Sul punto, si ribadiscono i motivi contenuti nel ricorso introduttivo.

**II.a) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001; artt. 2 e 3 della L. 241/1990) - Illegittimità Costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis del D.L. 135/2018, convertito in L. n. 12 /2019, per contrasto con gli artt. artt. 3, 51 e 97 Cost. e per violazione del principio di irretroattività della legge; VIOLAZIONE del bando di concorso approvato con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40; Violazione dei principi generali concernenti l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa; Violazione dei principi della par condicio, del legittimo affidamento e del favor admissionis - ECCESSO DI POTERE (Illogicità manifesta – arbitrarietà – irragionevolezza - perplessità – difetto istruttorio – contraddittorietà – disparità di trattamento).**

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inteso applicare alla fattispecie, illegittimamente e comunque in maniera inappropriata, l'art.1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con il quale è stato modificato l'art. 6, comma 1, lett. b) del DPR n. 335/1982.

La menzionata disposizione, modificando i limiti di età precedentemente previsti, ha stabilito che "L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante concorso, al quale possono accedere i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: ...b) età non superiore a ventisei anni...".

E' evidente che la disposizione si riferisce ai requisiti da possedere per i nuovi concorsi e non certamente a coloro che, avendo già partecipato a precedenti concorsi (in vigore di una disposizione che prevedeva come limite massimo di età, 30 anni) ed essendo risultati idonei, usufruiscono di un mero scorrimento della relativa graduatoria.

Tanto anche in ragione del fatto che il D. Lgs. N. 95/2017 è entrato in vigore in data successiva alla pubblicazione del bando di concorso al quale ha partecipato il ricorrente; peraltro della inapplicabilità dello stesso al caso di specie ne dà atto la stessa amministrazione che ha ritenuto ammissibile la domanda presentata dal ricorrente (all'epoca già ventisettenne), inserendolo nella graduatoria degli idonei.

La menzionata graduatoria alla quale oggi accede il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha individuato soggetti già selezionati e ritenuti idonei, anche sulla base dei requisiti posseduti (tra i quali l'età).

Peraltro, la lex specialis del concorso (decreto n. 333-B/12D.2.17/6686), all'art. 4, comma 1, lett. d), ha espressamente indicato – quale limite di età ai fini della partecipazione – "non aver compiuto 30 anni di età" ("requisito da possedere alla data di presentazione della domanda), in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 lett. b) D.P.R. 335/82, all'epoca vigente.

E oggi la lex specialis non può subire modifiche implicite o peggio essere illegittimamente stravolta.

Il Decreto n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019 con il quale il Capo della Polizia – pur disponendo correttamente lo scorrimento della graduatoria nei confronti dei soggetti "idonei", titolari di un voto compreso nella fascia tra 8,750 – 8, 250 decimi, tra cui il ricorrente – ha però illegittimamente richiesto che "detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e ss.mm."

In altri termini, l'Amministrazione ha illegittimamente stravolto le regole concorsuali, "modificando" addirittura i requisiti di accesso ad un concorso già espletato ed introducendo nuovi e più stringenti requisiti di età e di studio.

E', pertanto, evidente, che nella fattispecie, lo si ribadisce, il ricorrente al momento della partecipazione al concorso era in possesso del requisito anagrafico previsto e richiesto dall'art. 6,

comma 1 lett. b), nella sua precedente formulazione e, pertanto, alcuna valenza ai fini dell'assunzione può avere la disposizione sopravvenuta che ha ridotto il limite di età.

II).b I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono, altresì, illegittimi se si tiene conto che l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno n. 103 del 13.07.2018 ha stabilito che "La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei".

Dalla lettura della disposizione richiamata emerge chiaramente che – in mancanza di disposizioni transitorie e/o regolatrici di situazioni pregresse - la riduzione a 26 anni, quale limite di età, si applica esclusivamente ai fini della partecipazione ai (nuovi) concorsi pubblici e non certamente a quelli già espletati.

II.c) Inoltre, gli stessi provvedimenti sono illegittimi per carenza assoluta di motivazione tenuto conto che, dalla lettura degli stessi, non è dato comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare di fatto i requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis regolatrice del concorso già espletato, rispetto ai quali aveva assunto un chiaro autovincolo.

Né è dato evincere, dalla lettura di elenchi contenenti solo i numeri identificativi delle domande, a quale momento della procedura l'amministrazione intende rapportare i sopraggiunti limiti di età richiesti.

A parte tutto, la carenza assoluta di motivazione incide anche sulla mancata indicazione delle ragioni che avrebbero indotto l'amministrazione a rivalutare i requisiti posseduti dal ricorrente e dagli altri soggetti ritenuti già idonei, anziché procedere al mero scorrimento della graduatoria rispetto a situazioni già consolidate.

A tanto si aggiunga che, anche in violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90, l'Amministrazione ha omesso di comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento teso di fatto alla sua illegittima estromissione dalla graduatoria.

Il vizio non è solo formale tenuto conto che, sulla base dei principi generali concernenti l'affidamento e la salvaguardia dei diritti quesiti, il ricorrente – presente nella graduatoria degli idonei – non ha potuto partecipare al procedimento, conclusosi con la sua estromissione, né conoscere tempestivamente le ragioni poste a base di un'autotutela implicita.

### **III) SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, COMMA 2-bis, lett. b) DEL D.L. 14/12/2018 N. 135, CONVERTITO IN L. n. 12/2019.**

La disposizione richiamata in rubrica, ove intesa come applicabile al caso di specie, è palesemente incostituzionale tenuto conto che la stessa – disponendo l'applicazione retroattiva di disposizioni sopravvenute a vicende giuridiche consolidate – ha di fatto modificato il requisito dell'età precedentemente richiesto dal bando di concorso, danneggiando il ricorrente.

Sotto tale profilo, nel caso di specie, la disposizione – in contrasto con i noti principi del tempus regit actum – determinerebbe un aberrante effetto per cui - all'interno di una procedura concorsuale, bandita prima dell'entrata in vigore della norma, ormai consolidatasi in virtù di una graduatoria degli idonei ed in mancanza di specifici atti di autotutela - i nuovi requisiti introdotti oblitererebbero totalmente l'iter procedimentale precedentemente seguito, in uno alle posizioni di coloro, come il ricorrente, che erano stati ritenuti idonei, per il superamento della prova e per il possesso dei requisiti richiesti.

La menzionata disposizione, alla stregua delle modalità applicative che alla stessa si è inteso attribuire, viola i principi di "eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.) e "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 Cost.), a base di tutte le procedure concorsuali.

Il principio posto a base della irretroattività della legge esclude che una norma possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.



La giurisprudenza costituzionale ha più volte stabilito che il “principio di irretroattività della legge” è derogabile solo quando ciò sia richiesto dal criterio di ragionevolezza, senza mai “incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti”; una norma retroattiva e non penale può essere dichiarata legittima se questa non viola il principio generale di ragionevolezza, disparità di trattamento ovvero l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento fondante lo Stato di diritto (art. 3), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico.

Con Ordinanza collegiale n. 8230/2019, il Collegio disponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, c.1 lett. c), del d.P.R. 335/1982, confermava per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica già fissata per l'8.6.2020 e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in posizione utile, che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, ed autorizzava, infine, la notifica per pubblici proclami.

Salerno, 8.1.2020

*Avv. Maria Annunziata*

*Avv. Pasquale Annunziata*